



COMUNE di CASTELTERMINI
(Libero Consorzio di Agrigento)
Ufficio Tecnico Comunale

Ordinanza n° 10 del 24/2/2017

ORDINANZA
(ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001)

DI ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA ALL'INGIUNZIONE A DEMOLIRE N. 43 DEL
23/10/2012 NOTIFICATA IL 30/10/2012

DI ACQUISIZIONE E DI IMMISSIONE IN POSSESSO DELLE OPERE ABUSIVE E DELLE AREE
RELATIVE

Oggetto: Realizzazione abusiva di opere edili in assenza di concessione edilizia, consistenti in un fabbricato destinato a civile abitazione, costituito da elementi prefabbricati in cemento nella c.da "Canetta", censito in catasto con la particella n. 654 (ex p.lle 248 e 592) del foglio di mappa n°40.

DITTA: Magri Pietro nato a Casteltermini il 22/7/1951 e Ulissi Carmela nata a Casteltermini il 13/10/1960, coniugi in regime di comunione legale dei beni, entrambi residenti a Casteltermini nel cortile Concerie n°13.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3

Premesso che con il provvedimento in oggetto veniva ingiunto alla ditta citata, responsabile dell'abuso sanzionato dall'ex art. 7 della 47/85, di provvedere, entro novanta giorni dalla notifica, alla demolizione delle opere e al ripristino dello stato dei luoghi;

Rilevato che nel termine di novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione non è stato provveduto alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi, come risulta dal Rapporto del 17/2/2017;

Preso atto che la ditta interessata ha inoltrato richiesta di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell'art. 13 della L. 47/85, con istanza Prot. n. 23828 del 17/12/2012 priva di documentazione allegata;

Visti gli atti d'ufficio, i vigenti strumenti urbanistici e le norme che disciplinano l'edificazione delle aree interessate dalle citate opere;

Considerato che ai sensi del comma 3, dell'art. 31, del T.U. 380/01, "se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita".

Considerato che ai sensi del comma 4, dell'art. 31, del T.U. 380/01, "l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente"

Visto l'art. 31, del T.U. 380/2001;

Vista la L.R. agosto 2016, n. 16. Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

ACCERTA

L'inottemperanza all'ingiunzione a demolire in oggetto da parte della ditta in premessa generalizzata e poiché, l'art. 31 del T.U. 380/01, prevede che l'accertamento dell'inottemperanza costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari delle opere abusive e delle aree relative, che sono acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune.

AVVISA

che tale accertamento costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari del bene, dell'area di sedime già individuati nella planimetria allegata alla predetta ordinanza di demolizione a favore di questo Comune del seguente bene così individuato:

- Realizzazione di un manufatto, per civile abitazione, avente struttura portante costituita da elementi prefabbricati in cemento, ancorata ad una platea realizzata in calcestruzzo e copertura a falde inclinate con elementi in legno, quali: travi e tavolato d'usura con successiva posa in opera di tegole. La pavimentazione è costituita da piastrelle di ceramica, infissi interi ed esterni in legno. Il manufatto risulta essere dotato di tutti i servizi igienico – sanitario e di idoneo impianto elettrico, avente le seguenti caratteristiche e consistenza:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| - Piani fuori terra: | n. 1 |
| - Tipologia edilizia: | Casa unifamiliare |
| - Destinazione d'uso: | Civile abitazione |
| - Superficie coperta: | mq 97,00 |
| - Altezza: | max 3,54 – med 3,12 – min 2,70 |
| - Volume: | mc 289,45 |


Questo U.T.C. si riserva di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 2.000,00 ed € 20.000,00, secondo quanto previsto dall'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380, così come riportato nella circolare n. 3/2015 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (A.R.T.A.), ad avvenuta approvazione, da parte dell'Organo competente, del regolamento comunale.

Il presente provvedimento sarà notificato ai responsabili dell'abuso, Magri Pietro nato a Casteltermini il 22/7/1951 e Ulissi Carmela nata a Casteltermini il 13/10/1960, coniugi in regime di comunione legale dei beni, entrambi residenti a Casteltermini nel cortile Concerie n°13, individuati ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 380/2001 e trasmesso in copia alla Procura della Repubblica - Tribunale di Agrigento, Al Sindaco, nonché, al Segretario Comunale per gli adempimenti previsti dall'art. 31 - comma 7° del D.P.R. 380/2001 ed inoltre a tutti gli Enti e/o Organi competenti, di cui all'ex art. 2 della Legge Regionale 10/8/1985, n°37.

Avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso innanzi al T.A.R. di Palermo entro i termini previsti per legge, o, potrà essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia.


IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3

(Geom. Giuseppe Ballone)



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Ballone', written over the official stamp.

PARTICOLARE PLANIMETRICO SCALA 1:1.000



AREA LIBERA E FABBRICATO MQ 1.570